

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9

RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE. MISURE STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE DEL PERSONALE REGIONALE

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

INDICE

CAPO I – Misure volte a favorire qualità ed efficienza dei sistemi professionali nella Regione Emilia-Romagna

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Ambito di intervento

CAPO II – Misure di razionalizzazione della gestione del personale. Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)

Sezione I – Finalità e interventi

Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Programmazione degli interventi
Art. 5 – Requisiti e modalità per gli interventi straordinari

Sezione II – Ricorso alle forme flessibili

Art. 6 – Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997
Art. 7 – Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei

Sezione III – Applicazione agli Enti subregionali. Norme transitorie e finali

Art. 8 – Enti pubblici non economici regionali
Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie
Art. 10 – Entrata in vigore

CAPO I

Misure volte a favorire qualità ed efficienza dei sistemi professionali nella Regione Emilia-Romagna

Art. 1
Finalità

1. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio regionale gli obiettivi di contenimento della spesa in materia di personale, di razionalizzazione delle funzioni di interesse comune e di qualificazione dei sistemi professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale.

Art. 2
Ambito di intervento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 la Regione e gli Enti locali del territorio regionale individuano requisiti minimi di uniformità nell'ambito dei sistemi professionali, condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla certificazione dei crediti per la valorizzazione della professionalità maturata e alla mobilità del personale.

CAPO II

Misure di razionalizzazione della gestione del personale.

Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)

Sezione I
Finalità e interventi

Art. 3
Finalità

1. Il presente Capo detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica ed introduce misure straordinarie volte alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo nel rispetto dei principi fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).

2. La Regione intende avviare, con le iniziative straordinarie disposte dalla presente legge, un processo per contrastare la precarietà operando, anche con le modalità previste dall'articolo 6, per favorire l'acquisizione di con-

dizioni lavorative continuative e stabili per il personale che nell'ultimo quinquennio ha avuto rapporti di lavoro atipico con l'Ente Regione Emilia-Romagna, contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e valorizzando tutte le professionalità e competenze presenti tra il personale dell'Ente.

3. La Regione opera per riordinare e ridurre progressivamente il numero di rapporti di lavoro a termine presenti all'interno dell'Ente, privilegiando, nella scelta dei contratti di lavoro atipici, il contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4

Programmazione degli interventi

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 558 della legge n. 296 del 2006, la Regione Emilia-Romagna nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali definisce per il triennio 2007-2009, per le finalità fissate all'articolo 3, un piano di interventi straordinari previa individuazione dei posti da coprire, dei relativi limiti e priorità, nel rispetto dei vincoli di dotazione organica e degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 5

Requisiti e modalità per gli interventi straordinari

1. Gli interventi straordinari previsti dal presente Capo, relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, si rivolgono al personale non dirigenziale:

- a) in servizio presso la Regione alla data dell'1 gennaio 2007, che abbia maturato, a decorrere dall'1 gennaio 2002 ed entro il 31 dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa;
- b) in servizio presso la Regione alla data dell'1 gennaio 2007, che maturi l'esperienza triennale, a decorrere dall'1 gennaio 2002 in forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- c) che abbia prestato servizio, presso la Regione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati, mediante assunzione a tempo indeterminato, con le modalità previste dal presente articolo, a condizione che l'esperienza lavorativa richiesta sia stata svolta presso l'Amministrazione regionale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), o con assunzione dalle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente.

3. La Regione può procedere, in via prioritaria, all'assunzione diretta dei soggetti in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dall'Amministrazione regionale per il reclutamento, in categoria pari o superiore, di personale con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, a condizione che ne presentino istanza nei tempi e nei

modi individuati dall'Amministrazione.

4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi del comma 3, la Regione può indire procedure selettive rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative graduatorie sono utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso. Per tali procedure non trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003).

5. Il personale di cui al comma 1, la lettera b) può essere assunto a tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio.

6. Le assunzioni disposte ai sensi dei commi 3 e 4 avvengono nella categoria in cui è stata maturata l'esperienza lavorativa prevista al comma 1. Qualora l'anzianità di servizio sia stata maturata in differenti categorie, l'assunzione avviene nella categoria in cui è stata maturata per il maggior periodo.

7. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa definiscono, per quanto di propria competenza, le modalità e le procedure attuative degli interventi straordinari previsti nel presente articolo.

Sezione II

Ricorso alle forme flessibili

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1997 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) è inserito il seguente:

«Art. 6 bis

Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili e di esternalizzazione

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, sentito il parere della competente commissione assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione per l'attuazione di nuove, specifiche attività assicurando idonee misure di controllo dei livelli di prestazione.».

Art. 7

Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei

1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in conformità all'articolo 1, comma 560 della legge n. 296 del 2006, qualora decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per la formazione di graduatorie per assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al 60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio. Ai fini di cui al presente articolo, la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.

Sezione III
Applicazione agli Enti subregionali.
Norme transitorie e finali

Art. 8
Enti pubblici non economici regionali

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione. A tal fine quanto previsto con riferimento alla Regione Emilia-Romagna deve intendersi riferito a ciascun Ente.
2. Gli atti per i quali il presente Capo prevede la competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, la Regione Emilia-Romagna si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge n. 296 del 2006, al fine di procedere alla graduale trasformazione delle posizioni di lavoro già ricoperte da personale con rapporti di lavoro precario, tramite i quali si sia fatto fronte ad esigenze attinenti a funzioni istituzionali ed a ordinarie attività di servizio, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche definendo specifiche forme di valorizzazione delle esperienze professionali maturate all'interno dell'Azienda. In tale ambito sono applicabili al personale interessato dai processi di cui alla presente disposizione e con riferimento allo specifico ordinamento, le norme di cui all'articolo 9, commi 5 e 6.

Art. 9
Disposizioni finali e transitorie

1. La Regione indice procedure selettive pubbliche per il reclutamento di personale a tempo indeterminato disponendo nei relativi bandi un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative, diverse da quelle indicate dall'articolo 5, comma 2, maturate presso la Regione, nei periodi di esperienza e nei termini fissati dall'articolo 5, comma 1.
2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente Capo sono effettuate nei limiti del tetto di spesa della do-

tazione organica determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005) e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, per la copertura di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e di quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007-2008-2009.

3. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, non sono computate nelle percentuali fissate all'articolo 2 del regolamento regionale 19 dicembre 2002, n. 35 (Regolamento in materia di accesso agli organi regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/2001).
4. Fermo restando quanto disposto nel presente Capo, si applica la normativa in materia di accesso al pubblico impiego.
5. La validità delle graduatorie formate in esito alle procedure selettive previste negli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le graduatorie relative alle procedure previste nelle programmazioni antecedenti sono valide fino al 31 dicembre 2007.
6. In applicazione dei principi fissati dall'articolo 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, la Regione continua ad avvalersi, nell'ambito del permanere del fabbisogno, del personale di cui all'articolo 5, previa istanza degli interessati, mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che non risultino più in servizio, fino ad avvenuto completamento delle procedure previste dal medesimo articolo 5, commi 3 e 4.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale:

- deliberazione n. 733 del 21 maggio 2007; oggetto assembleare n. 2550 (VIII legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 156 in data 24 maggio 2007;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari gene-

rali ed istituzionali" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2007 del 5 giugno 2007, con relazione scritta del consigliere Nino Beretta, nominato dalla Commissione in data 29 maggio 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 3 luglio 2007, atto n. 40/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (che concerne **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007"**) è il seguente:

«558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 48, della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (che concerne **"Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"**) è il seguente:

«Art. 48 – Norme finali

1. La Regione può stipulare con gli esperti dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla Regione Emilia-Romagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di prestazione d'opera intellettuale.

2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27, comma 2 la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, provvede con deliberazione motivata.».

Comma 4

2) Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (che concerne **"Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003"**) è il seguente:

«Art. 6 – Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilità

1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, in via preliminare all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale, verificano con modalità definite dalla Giunta regionale, la possibilità di dare copertura ai relativi posti oggetto della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli Enti di cui all'articolo 1 effettuano analogo verifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, individuano i criteri e le modalità per la selezione delle eventuali disponibilità segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la segnalazione di personale.

4. Per gli altri Enti di cui all'articolo 1, i criteri, le modalità ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta regionale.».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1)

1) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1997 n. 2 (che concerne **"Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale"** abrogato dall'articolo 65 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 43) è il seguente:

«Art. 65 – Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- 1) legge regionale 26 ottobre 1981, n. 37 recante: "Indennità di fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 152 del 1968";
- 2) legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante: "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione";

- 3) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 recante: "Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali";
 - 4) legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 recante: "Disciplina del rapporto di impiego regionale in applicazione dell'Accordo sindacale di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, fatto salvo l'articolo 24";
 - 5) legge regionale 20 marzo 1989, n. 7 recante: "Trattamento di missione e di trasferimento del personale della Regione Emilia-Romagna";
 - 6) legge regionale 13 maggio 1989, n. 13 recante: "Approvazione della normativa risultante dall'Accordo intercompartimentale (Pubblico Impiego) relativa al triennio 1988/1990";
 - 7) legge regionale 27 aprile 1990, n. 37 recante: "Approvazione dell'Accordo nazionale di comparto per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario, dagli Enti pubblici da esse dipendenti e dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari";
 - 8) legge regionale 3 agosto 1990, n. 45 recante: "Revisione della dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e conseguenti norme di inquadramento";
 - 9) legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 recante: "Assunzione in ruolo di divulgatori agricoli";
 - 10) legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 recante: "Disciplina della dirigenza regionale";
 - 11) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 48 recante: "Inquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, in possesso di specifici requisiti";
 - 12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7 recante: "Revisione in diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)";
 - 13) legge regionale 16 novembre 1993, n. 40 recante: "Revisione della dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica funzionale ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37";
 - 14) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 11 recante: "Disposizione interpretativa dell'articolo 36 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37, concernente l'indennità di funzione dirigenziale";
 - 15) legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 recante: "Riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale";
 - 16) legge regionale 11 aprile 1996, n. 8 recante: "Disposizioni straordinarie conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 4 aprile-12 giugno 1995, n. 444/95";
 - 17) legge regionale 9 aprile 1999, n. 2 recante: "Proroga di alcune disposizioni della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale".
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 recante: "Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi – anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio";
 - b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 recante: "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale";
 - c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 recante: "Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale";
 - d) i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 recante: "Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42";
 - e) gli articoli 234, 235 e 236 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante: "Riforma del sistema regionale e locale".

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (che concerne **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007"**) come il seguente:

«560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 3

2) Il testo dell'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (che concerne **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007"**) è il seguente:

«565 – omissis

- c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indi-

rizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

- 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
- 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
- 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le Regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
- 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (che concerne **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005"**) è il seguente:

«93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.».

Comma 3

2) Il testo dell'articolo 2, del Regolamento regionale 19 dicembre 2002, n. 35 (che concerne **"Regolamento in materia di accesso agli organici regionali. Attua-**

zione dell'art. 15 della L.R. 43/01") è il seguente:

«Art. 2 – Pianificazione delle procedure selettive e relativi criteri

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio adottano il piano delle procedure selettive a seguito della programmazione dei fabbisogni professionali di cui all'art. 11 della L.R. n. 43 del 2001, tenuto conto degli esiti dei processi di mobilità interna.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) una percentuale, stabilita in ragione dei fabbisogni professionali dell'Ente, compresa tra il 40% ed il 60% delle posizioni lavorative da coprire, relativamente a ciascuna categoria, è riservata all'accesso dall'esterno, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. n. 43 del 2001; la percentuale minima per la qualifica unica dirigenziale è fissata al 50%; l'eventuale arrotondamento è effettuato all'unità superiore;
 - b) nel rispetto delle percentuali di cui alla lettera precedente, il piano può prevedere la copertura fino al 100% delle posizioni lavorative mediante procedura selettiva pubblica ovvero mediante procedura selettiva per la progressione verticale nel caso di professionalità acquisibili esclusivamente dall'interno, individuate anche tramite l'Osservatorio delle Competenze istituito ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna 1998-2001;
 - c) l'acquisizione di personale da graduatorie valide di procedure selettive già espletate è da computarsi nella quota relativa all'accesso dall'esterno nel caso di procedure selettive pubbliche e nella quota relativa all'accesso dall'interno nel caso di procedure selettive per la progressione verticale;
 - d) non può essere prevista una procedura per la progressione verticale se, per la medesima posizione lavorativa, sia prevista una procedura selettiva pubblica con l'applicazione della riserva di cui all'art. 5;
 - e) la copertura di una sola posizione vacante, nell'ambito della stessa categoria o della qualifica unica dirigenziale, avviene mediante procedura selettiva pubblica.
3. Se in esito a procedure selettive per la progressione verticale non si perviene alla copertura di tutte le posizioni lavorative messe a selezione, le posizioni residue sono coperte tramite procedura selettiva pubblica.
4. La procedura selettiva per la stipula di contratti di formazione e lavoro può prevedere l'attivazione di un numero di contratti fino al 40% superiore al numero delle posizioni lavorative per le quali è prevista tale modalità di accesso.
5. Fino alla conclusione delle procedure selettive previste nel vigente piano, non potrà essere predisposto un nuovo piano delle procedure selettive, relativamente a posizioni lavorative di analogo profilo professionale ed ambito di attività.
6. Gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione devono riservare all'accesso dall'esterno una percentuale pari ad almeno il 40% delle posizioni lavorative da coprire, relativamente a ciascuna categoria, con arrotondamento all'unità superiore. Per la copertura di una sola posizione vacante, nell'ambito della stessa categoria, gli Enti possono esperire, tenuto conto delle caratteristiche della posizione lavorativa, una procedura selettiva pubblica o una procedura selettiva per la progressione verticale; è fatto salvo l'obbligo di alternare la modalità di accesso prescelta con la procedura, successivamente pianificata, per la copertura di una sola posizione classificata nella stessa categoria.».

Comma 6

3) Il testo dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (che concerne **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007"**) è il seguente:

«519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.